

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 195

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice D’IPPOLITO VITALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2001

—————

Norme a sostegno del patrimonio forestale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il patrimonio boschivo nazionale subisce ormai da anni un progressivo e forte depauperamento. Fra le cause che lo hanno determinato vi è la triste piaga degli incendi che spesso hanno origine dolosa ma che tante volte sono originati dallo stato di incuria e di abbandono in cui versa buona parte del patrimonio forestale ricadente in unità rurali di proprietà dei privati cittadini. Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ed il successivo regolamento applicativo hanno stabilito una serie di contribuzioni comunitarie a favore dei proprietari di unità rurali che ricomprendono nel proprio ambito porzioni di territorio adibito alla forestazione. Tale contribuzione, che è posta al fine di consentire il mantenimento e lo sviluppo delle fun-

zioni economiche, ecologiche e sociali delle foreste nelle zone rurali, non risulta però esaustiva dal punto di vista della risoluzione del problema in quanto, mentre da un lato ricomprende tutte le categorie di utenza, dall'altro presenta meccanismi troppo farraginosi e per questo di difficile applicazione.

La presente proposta di legge appare in questo senso fortemente migliorativa in quanto prevede un sistema di deducibilità diretta degli importi effettivamente impiegati per il mantenimento delle aree forestali di proprietà dei privati cittadini, dettando nel contempo una serie di esclusioni da questo beneficio nei casi in cui i proprietari abbiano determinato volutamente l'abbandono o la distruzione della parte di bosco ricadente nel proprio fondo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti proprietari di unità rurali situate nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e nel cui ambito ricadono zone forestali la cui tutela assume una funzione protettiva ed ecologica di evidente interesse pubblico, possono dedurre dal reddito imponibile, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), il 25 per cento delle spese effettivamente sostenute al fine di provvedere al mantenimento o al rimboschimento delle stesse unità.

Art. 2.

(Esclusioni)

1. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 non si applica nei confronti dei proprietari che, avendo provocato incendi dolosi, siano stati condannati per tale reato con sentenza penale passata in giudicato.

2. Il beneficio di cui all'articolo 1 non si applica, altresì, quando le spese connesse con le misure di manutenzione o di ripristino di unità forestali superino il prodotto dell'azienda.

3. Nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di imputato o di coimputato in un procedimento penale per il reato di incendio doloso e che risultino in attesa di giudizio, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa fino alla pronuncia della sentenza penale che definisce il procedimento.

Art. 3.

(Ammissione ai benefici)

1. I proprietari aventi diritto, ai sensi degli articoli 1 e 2, ad essere ammessi ai benefici

di cui al citato articolo 1, devono presentare apposita istanza al comando provinciale del Corpo forestale dello Stato competente per territorio. Quest'ultimo, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa, valutato l'effettivo possesso dei requisiti previsti, comunica al richiedente per iscritto l'avvenuta ammissione al beneficio o il diniego motivato.

2. In caso di mancata risposta dell'amministrazione entro il termine previsto dal comma 1, è applicabile la disciplina del silenzio-assenso.

3. Avverso il provvedimento di diniego da parte dell'amministrazione il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.

Art. 4.

(Limitazione temporale)

1. Il godimento dei benefici di cui all'articolo 1 ha una durata massima di dieci anni per ciascun soggetto e non può comunque procrastinarsi per un periodo superiore ai dieci anni che decorrono dalla data di concessione dei benefici stessi.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 15 miliardi per l'anno 2001 ed a lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.